

STATUTO A.E.C. di Torino (approvato dall'assemblea soci in data 21 aprile 2021)

Art. 1

Denominazione e sede

Dal 1986 è costituita in Torino l'Associazione denominata "Amicizia Ebraico-Cristiana di Torino", siglabile A.E.C., con sede in Torino. L'A.E.C. è un'associazione senza fini di lucro, che si ispira a principi di tolleranza, uguaglianza, fratellanza e di solidarietà umana.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Amicizia Ebraico-Cristiana di Torino è una libera associazione di persone che intendono affermare, promuovere, coltivare, approfondire la conoscenza e l'amicizia tra ebraismo e cristianesimo. Essa è fondata sull'affermazione della parità, sul piano morale e spirituale, di ogni fede in ogni tempo; sul riconoscimento reciproco dell'identità personale e collettiva, sia civile sia religiosa, dei soci; sull'esclusione dell'idea che chi appartiene ad una fede debba accettare qualsiasi presupposto dell'altra; sulla rinuncia a qualsiasi azione di proselitismo.
- 2) Per la realizzazione delle proprie finalità culturali, l'Associazione si propone di organizzare riunioni, letture, e altre attività e iniziative utili allo sviluppo dei rapporti fra ebraismo e cristianesimo e diffusione delle culture ebraica e cristiana, coopera con associazioni aventi analoghi fini e idealità. In particolare promuove lo studio sull'intolleranza in ogni sua forma e aspetto, con speciale attenzione all'antisemitismo, prendendo, quando necessario, posizioni in merito in ogni sede opportuna e formulando proposte per la rimozione di cause ed effetti dell'intolleranza, con particolare riguardo a quella fideistica, religiosa e razziale.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione principalmente nell'ambito della Regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Queste non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- 4) L'A.E.C. di Torino dal 1989 aderisce alla Federazione delle Amicizie ebraico – cristiane d'Italia con sede legale in Firenze.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi dei soci;
 - b) altri eventuali contributi di privati, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) eventuali donazioni e lasciti;
 - d) rimborsi per convenzioni con gli enti pubblici;
 - e) attività commerciali marginali.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di luglio.

3) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4

Membri dell'Associazione

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. E' prevista la designazione di soci onorari, per particolari benemerienze, agli stessi sono riconosciuti uguali diritti e doveri dei soci ordinari.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione è subordinata al pagamento della quota sociale.
- 2) Il Consiglio direttivo cura la compilazione e l'aggiornamento del libro dei soci, accertandosi che gli stessi abbiano versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) La qualità di socio si perde:
 - a) per dimissione;
 - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea soci su proposta del Consiglio direttivo. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

- 4) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono tenuti:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento conforme ai principi e alle finalità dell'associazione.
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.

Art. 7

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente.

Art. 8

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina i componenti il Consiglio direttivo;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo richiedano lo stesso Presidente o almeno un decimo dei soci.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, o, in sua assenza, da un Vicepresidente, oppure da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti o rappresentati.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di almeno sette membri nominati dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Economo.
- 4) Al Consiglio direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) nominare il Presidente, il/i Vicepresidente/i e il Segretario;
 - d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- 5) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da un Vicepresidente, o, in loro assenza, dal membro più anziano.
- 6) Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il/un Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) Il Segretario tiene il libro dei soci, i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e delle assemblee, e provvede operativamente alla convocazione degli stessi.
- 8) L'Economo tiene la contabilità e la cassa dell'associazione.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/ai Vicepresidente/i.
- 2) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Gratuità delle cariche associative

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 12

Norma finale

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.



יְדִידוֹת יְהוּדִית נֹצְרִית
Amicizia Ebraico Cristiana
di Torino

Art. 13
Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.